

**Contratto individuale
tra
ospedale/gruppo di ospedali/clinica
e
l'ANQ
concernente la partecipazione al programma nazionale SSI¹ Surveil-
lance di Swissnoso
«Infezioni del sito chirurgico»**

L'ospedale/la clinica/il gruppo di ospedali

rappresentato/a da

Nome, cognome:

Funzione:

Indirizzo:

NPA, località:

Con le sedi seguenti:

Di seguito l'«**ospedale**»

e

l'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ), associazione a sensi dell'art. 60 segg. CC con sede a Berna, rappresentata dal Segretariato generale, Weltpoststrasse 5, 3015 Berna

Di seguito l'«**ANQ**»

convengono quanto segue.

¹ Surgical Site Infections

Indice

Preambolo	3
I. Scopo del contratto	4
II. Prestazioni contrattuali	4
III. Conservazione/analisi dei dati	5
IV. Rimunerazioni e scadenze	5
V. Inizio e fine del contratto	6
VI. Disposizioni varie	6

Preambolo

I membri dell'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ) sono l'associazione H+, le associazioni degli assicuratori santésuisse e curafutura, gli assicuratori sociali federali (infortuni, militare e invalidità), i ventisei Cantoni e il Principato del Liechtenstein.

L'attuazione del programma Swissnoso «Infezioni del sito chirurgico» è parte integrante del piano di misurazione dell'ANQ. Vengono rilevate le infezioni sviluppatasi dopo l'intervento chirurgico, indipendentemente dal fatto che si manifestino durante la degenza o dopo la dimissione.

Interventi chirurgici monitorati tra gli **adulti**

- Appendicectomia
- Colectomia
- Chirurgia del colon ☞ obbligatoria se presente nell'offerta di prestazioni
- Protesi elettive (pianificabili a livello temporale) dell'anca
- Protesi elettive (pianificabili a livello temporale) del ginocchio
- Chirurgia cardiaca
- Isterectomia
- Laminectomia con e senza impianto
- Bypass gastrico
- Chirurgia rettale
- Taglio cesareo
- Interventi di chirurgia vascolare ad arterie delle estremità inferiori VASCAMI 260 (da ottobre 2021)

Interventi chirurgici monitorati tra **i bambini/gli adolescenti fino a 16 anni**

- Appendicectomia ☞ obbligatoria se presente nell'offerta di prestazioni

L'ANQ ha facoltà, d'intesa con Swissnoso, di integrare altri tipi di intervento.

Di principio, gli ospedali partecipanti possono scegliere quali tipi di intervento rilevare. In totale, il programma di misurazione deve comprendere almeno tre dei tipi di intervento menzionati. Il rilevamento delle infezioni del sito chirurgico dopo chirurgia del colon è obbligatorio per tutti gli ospedali che offrono questa operazione. Gli ospedali che svolgono operazioni al colon possono quindi sceglierne altri due. Gli interventi inclusi vanno riportati nel modulo di registrazione (allegato 1 al presente contratto), di cui Swissnoso riceve una copia.

I gruppi di ospedali devono rispettare queste direttive per ogni sede. Se un ospedale non soddisfa i requisiti minimi dei tre tipi di intervento, deve chiedere una dispensa ([richiesta di dispensa](#)).

I. Scopo del contratto

1. Il presente contratto disciplina il rapporto contrattuale tra l'ospedale e l'ANQ per quanto attiene allo svolgimento, la sorveglianza e il rilevamento di infezioni del sito chirurgico con Swissnoso nel quadro del programma nazionale di misurazione dell'ANQ per gli anni 2021 e seguenti.
2. Il presupposto per la firma valida del presente contratto è l'adesione alla convenzione nazionale sulla qualità (versione 3.1).
3. Se il contratto tra l'ANQ e Swissnoso viene sciolto o disdetto, anche il presente contratto individuale tra l'ANQ e l'ospedale decade con effetto alla stessa data, previa comunicazione scritta dell'ANQ all'ospedale. Il termine di disdetta del contratto tra l'ANQ e Swissnoso è fissato a sei mesi per la fine di un anno civile.

II. Prestazioni contrattuali

4. L'ANQ mette gratuitamente a disposizione dell'ospedale lo strumentario necessario per un rilevamento computerizzato efficiente e per l'analisi interna dei dati. Swissnoso allestisce l'analisi sia individualmente per ogni ospedale, sia a titolo comparativo nazionale, sia per la pubblicazione. Nel caso di gruppi di ospedali, l'analisi viene effettuata per ciascuna sede. Nel modulo di registrazione vanno menzionate singolarmente. Altri livelli di analisi o analisi più estese devono essere finanziati direttamente dall'ospedale. I principi e le procedure per le analisi sono descritti nel relativo concetto di analisi. È responsabilità di Swissnoso far sì che il concetto di analisi sia sempre aggiornato.
5. Al momento della registrazione e della stipulazione del contratto, l'ospedale comunica all'ANQ i tipi di intervento da considerare nel quadro della misurazione. I tipi di intervento che possono essere scelti dall'ospedale sono riportati nel modulo di registrazione nell'allegato 1 del presente contratto.
6. Firmando il presente contratto, l'ospedale autorizza l'ANQ a trasmettere a Swissnoso le informazioni fornite nell'allegato 1.
7. L'ospedale si impegna a preparare ed eseguire in maniera puntuale e completa la misurazione standardizzata e il rilevamento dei dati in conformità con le istruzioni di Swissnoso, a impiegare le risorse umane necessarie, in particolare un consulente responsabile per l'igiene ospedaliera o un infermiere responsabile (dispendio: equivalente di un grado di occupazione del 50% per circa mille interventi l'anno) e una supervisione medica (dispendio: circa un'ora la settimana), e ad assicurare loro una formazione nel quadro dei corsi svolti da Swissnoso. Tutte le persone che partecipano al rilevamento dei dati sono tenute a prendere parte alla formazione offerta.
8. Firmando il presente contratto individuale, l'ospedale si impegna a consentire a Swissnoso la validazione dei dati rilevati nell'ambito di prove a campione. I responsabili dei rilevamenti di infezioni collaborano con i rappresentanti di Swissnoso a tale scopo. Nel quadro della validazione regolare, i dati forniti nei moduli di registrazione vengono confrontati con le indicazioni figuranti nei documenti fonte (dispendio di tempo per ogni validazione: mezza - una giornata lavorativa).

9. Swissnoso mette a disposizione dell'ospedale le basi e gli strumenti necessari (formazione, istruzione per la sorveglianza, sito interattivo, moduli, rilevamento online, hotline) per lo svolgimento della misurazione e del rilevamento dei dati per i tipi di intervento scelti.
10. Le informazioni necessarie e le coordinate sono consultabili al sito [Swissnoso](#).
11. Swissnoso assicura la formazione e l'assistenza tecnica del consulente responsabile o dell'infermiere responsabile, come pure del medico responsabile (supervisione) per la misurazione e il rilevamento dei dati. I responsabili summenzionati non possono appartenere al reparto di chirurgia dell'ospedale.

III. Conservazione/analisi dei dati

12. L'ANQ conferisce a Swissnoso il mandato per l'analisi dei dati e la redazione dei rapporti individuale per ogni ospedale e comparativo sul piano nazionale fra tutti gli ospedali partecipanti. L'ospedale si impegna a mettere a disposizione di Swissnoso le basi e le risorse necessarie.
13. La versione in vigore del Regolamento dell'ANQ per l'utilizzo dei dati rilevati è parte integrante del presente contratto (cfr. allegato 2).
14. I dati rilevati all'interno dell'ospedale restano di proprietà di quest'ultimo. L'ospedale ha il diritto di ricevere i suoi dati grezzi e le sue analisi individuali. Swissnoso detiene il diritto d'autore per le analisi individuali. L'ospedale ha il diritto di pubblicare i suoi dati analizzati. Non sono però ammessi confronti trasversali con altri ospedali che consentano di risalire a questi ultimi.
15. Poiché i dati vengono immessi online e senza identificazione dei pazienti, tutti i dati sono anonimizzati in relazione ai pazienti. L'ospedale si impegna a conservare i dati in modo tale che nel quadro della validazione si possa risalire alle anamnesi dei pazienti.
16. Swissnoso mette a disposizione dell'ANQ le analisi comparative in un formato corrente per la fornitura di dati. I dati rilevati rimangono nel pool di dati Swissnoso e possono continuare a essere utilizzati anche se singoli fornitori di prestazioni disdicono il loro contratto.
17. L'ANQ e Swissnoso hanno il diritto di analizzare i dati rilevati nel quadro delle condizioni di analisi e pubblicazione convenute fra tutte le parti. D'intesa con l'ANQ, Swissnoso è autorizzata a utilizzare in forma anonimizzata i dati rilevati a partire dal periodo di misurazione 2010 per impiegarli a fini didattici e scientifici, come pure per elaborare nuovi concetti volti alla prevenzione delle infezioni del sito chirurgico.

IV. Rimunerazioni e scadenze

18. I costi dell'ospedale per la partecipazione alla misurazione decadono, a condizione che l'ospedale aderisca alla convenzione nazionale sulla qualità.

V. Inizio e fine del contratto

19. Il contratto entra in vigore con la firma delle due parti nella misura in cui l'ospedale aderisca alla convenzione nazionale sulla qualità. Esso viene stipulato per una durata indeterminata.
20. Il rapporto annuale presentato da Swissnoso all'ospedale conclude di volta in volta il periodo di misurazione annuale. I rapporti riguardanti interventi con impianto vengono redatti al termine di un periodo di *follow-up* di dodici mesi. Ognuno di questi rapporti si riferisce a un collettivo di operazioni la cui ultima data di intervento risale a dodici mesi prima della conclusione del *follow-up*.
21. Il presente contratto può essere disdetto per iscritto da ambedue le parti in qualsiasi momento per la fine di un periodo di misurazione (dodici mesi, da ottobre a settembre dell'anno successivo) osservando un preavviso di tre mesi, a meno che la partecipazione non sia resa obbligatoria dall'adesione alla convenzione nazionale sulla qualità. Restano riservate le pretese di risarcimento per rescissione di contratto in tempo inopportuno. È escluso il risarcimento per mancato guadagno.
22. Il set di misurazione scelto dall'ospedale può essere modificato – senza tangere la validità del presente contratto – per l'inizio di un periodo di misurazione. Il periodo di preavviso è fissato a due mesi e la relativa comunicazione deve essere inviata per iscritto all'ANQ.

VI. Disposizioni varie

23. Swissnoso detiene i diritti sul metodo di misurazione da essa sviluppato.
24. Le parti contraenti si trasmettono sempre reciprocamente una copia dei documenti allestiti nel quadro dell'esecuzione del contratto e vengono informate regolarmente, verbalmente o per posta elettronica, sull'andamento della misurazione.
25. Per essere valide, le modifiche e le aggiunte al presente contratto richiedono la forma scritta.
26. Il presente contratto sottostà al diritto svizzero.
27. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è Berna.

28. Qualora singole disposizioni del presente contratto dovessero rivelarsi in parte o interamente illecite o giuridicamente inefficaci, oppure diventarlo dopo la conclusione dello stesso, la validità del resto del contratto non sarebbe compromessa. Al posto della disposizione illecita o giuridicamente inefficace deve subentrare una regola che le corrisponda nel senso, che sia conforme allo scopo del contratto e il cui effetto sia il più vicino possibile all'obiettivo economico che le parti si erano prefisse con la disposizione illecita o giuridicamente inefficace. Le parti si impegnano a collaborare lealmente per accordarsi su una disposizione che si avvicini il più possibile a quella da sostituire. Le precedenti disposizioni si applicano in modo corrispondente nel caso in cui il contratto dovesse denotare una lacuna. Per colmare la lacuna le parti si impegnano a collaborare lealmente al fine di convenire una disposizione che si avvicini il più possibile a ciò che le parti avrebbero convenuto se avessero dovuto disciplinare esse stesse questo punto.
29. Il presente contratto è redatto in duplice copia. Ognuna delle parti riceve una copia firmata del contratto.

Luogo/data
Per l'**ospedale**

Berna,
per l'**ANQ**

Nome/cognome
Funzione
Firma

Thomas Straubhaar
Presidente

Martine Birrer
Vicepresidente

Allegati

Allegato 1: modulo di registrazione – *documento a parte*

Allegato 2: Regolamento dell'ANQ per l'utilizzo dei dati rilevati – *documento a parte*